


ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 18/02/2019

REGISTRO GENERALE N. 216 DEL 7-3-2019

Oggetto: Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale dell'Ente per l'anno 2017.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 1/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

Considerato che in ordine alla interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C", e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali, un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Rilevato quindi che anche la giurisprudenza di merito chiamata a pronunciarsi dai Segretari comunali sulla spettanza dei diritti di rogito ha stabilito che gli stessi vanno riconosciuti a tutti i segretari che svolgono la loro attività in comuni privi di dirigenti;

Rilevato, altresì, che la possibilità di ricevere i diritti di rogito da parte dei vicesegretari che sostituiscono i segretari di fascia A e B nei comuni privi di dirigenti è stata anch'essa oggetto di valutazione ed in merito ne è stata espressamente affermata la spettanza dalla stessa magistratura contabile (vedi pronuncia della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti delle Marche n. 90/2016 che afferma che i vicesegretari che sono posizione organizzativa hanno diritto a ricevere queste compenso anche nei comuni in

cui essi sostituiscono i segretari inquadrati in fascia A o B, che arriva a questa conclusione sulla base della considerazione che la disciplina dei compensi di rogito ai vicesegretari è disciplinata da una norma contrattuale e che tale disposizione non risulta essere stata abrogata, neppure in modo implicito dalla novella contenuta nel D.L. n. 90/2014. Sulla stessa scia il parere 12 maggio 2016 n. 49 della sezione regionale di controllo delle Corti dei Conti della Liguria, che richiama espressamente la citata deliberazione dei magistrati di controllo marchigiani. I diritti di rogito del Vice Segretario si fondano sull'art. 11 CCNL 9 maggio 2006. Poiché l'art. 10 del D.L. n. 90 del 2014 è intervenuto solo sui diritti di rogito spettanti ai Segretari comunali, ne consegue che gli stessi diritti, nei confronti di soggetti diversi, quali sono appunto i Vice Segretari, continuano a essere dovuti”;

Dato atto che in base alla disciplina prevista dalla contrattazione collettiva per il personale del comparto (art. 1 del CCNL del 9 maggio 2006) al personale incaricato delle funzioni di vicesegretario <<sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale titolare della relativa funzione. 2. La percentuale, prevista dall'art. 41, comma 4, della legge n.312 del 1980, costituisce l'importo massimo che può essere erogato dall'Ente a titolo di diritti di rogito e quindi il massimo teorico onere finanziario per l'ente medesimo, tale limite è sempre unico a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari.>>;

Vista la intervenuta deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la quale è enunciato il seguente principio di diritto: *“In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”*;

Ritenuto, pertanto, attenersi al principio di diritto enunciato nel suddetto atto di orientamento che ha stabilito la spettanza dei diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, ai segretari comunali di fascia C, nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali;

Vista la nota prot. n. 02 Segr. del 16/01/2018 con la quale la dott.ssa Gambino Cinzia ha avanzato richiesta di liquidazione diritti di rogito dovuti per l'attività rogatoria mesi da luglio a dicembre 2017;

Vista la determina del Capo Settore Amministrativo n. 165 del 29/12/2017 Reg. Gen. 1366 del 29/12/2017 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per i diritti di rogito annualità 2017 e prendere atto, altresì, dei prospetti redatti dal Settore Appalti, Contratti, Provveditorato e Utenze, nei quali sono elencati i contratti stipulati nell'anno 2017 e la relativa somma introitata dall'Ente Comune per diritti di rogito, per un totale complessivo di € 22.583,00;

Dato atto che l'importo di € 22.583,00 viene così distinto:

- quanto ad € 14.477,24 per atti rogati/autenticati dal vice Segretario Comunale, dott.ssa Valeria Drago;
- quanto ad € 138,98 per atti rogati/autenticati dal Segretario comunale, dr.ssa Francesca Sinatra;
- quanto ad € 7.966,78 per atti rogati/autenticati dal Segretario Comunale, avv. Cinzia Gambino;

Vista la circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato. Prot. n. 42171 del 07/04/2008 che, tra l'altro, si esprime testualmente *“Circa le modalità di liquidazione dei diritti in questione, appare corretta la procedura (...) di una liquidazione a consuntivo, una volta definita la somma da erogare e le percentuali di partecipazione all'attività rogante da parte dei possibili interessati”*.

Ritenuto per quanto sopra di determinare la ripartizione dell'importo dei diritti di rogito ai sopracitati beneficiari a saldo dei diritti di rogito riscossi nell'anno 2017, fino alla concorrenza dell'importo massimo liquidabile di € 13.141,41 (pari ad 1/5 dello stipendio annuo in godimento del Segretario Comunale), con l'attribuzione pro quota, dei diritti di rogito rapportata alla percentuale di partecipazione all'attività rogatoria, così come di seguito specificato:

- quanto ad € 91,98 (pari allo 0,7% dell'importo massimo erogabile dall'Ente a titolo di diritti di rogito per l'anno 2017. Tale percentuale è determinata a consuntivo in rapporto e nella misura della partecipazione all'attività rogatoria con riferimento all'importo totale dei diritti di rogito riscossi dall'Ente) in favore del Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Sinatra, per diritti di rogito riscossi nel periodo de quo, oltre oneri riflessi e IRAP che ammontano complessivamente ad € 29,71 (CPDEL € 21,89 + IRAP € 7,82);
- quanto ad € 8.423,64 (pari allo 64,10% dell'importo massimo erogabile dall'Ente a titolo di diritti di rogito per l'anno 2017. Tale percentuale è determinata a consuntivo in rapporto e nella misura della partecipazione all'attività rogatoria con riferimento all'importo totale dei diritti di rogito riscossi dall'Ente) in favore del Vice Segretario Comunale, dott.ssa Valeria Drago, per diritti di rogito riscossi nel periodo de quo, oltre riflessi e IRAP che ammontano complessivamente ad € 2.746,10 (CPDEL € 2.004,83 + IRAP € 741,28);

- quanto ad € 4.625,77 (pari allo 35,20% dell'importo massimo erogabile dall'Ente a titolo di diritti di rogito per l'anno 2017. Tale percentuale è determinata a consuntivo in rapporto e nella misura della partecipazione all'attività rogatoria con riferimento all'importo totale dei diritti di rogito riscossi dall'Ente) in favore del Segretario Generale, dott.ssa Gambino Cinzia per diritti di rogito riscossi nel periodo de quo, oltre oneri riflessi e IRAP che ammontano complessivamente ad € 1.494,22 (CPDEL € 1.100,93 + IRAP € 393,19);

Visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 che disciplinano funzioni e responsabilità dei dirigenti;

Vista la determina sindacale n. 27 del 31/12/2018 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Posizione Organizzative dal 01/01/2019 al 31/03/2019;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018, adottata con i poteri della Giunta Comunale con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo alla scrivente e responsabile del servizio che possano dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;

Vista la delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n. 7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per la legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del T.u.o.e.l.;

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la presente misura interdittiva;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.li- Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D. Lgs. 30/03/2001 n.165 e ss.mm.li – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

Visti i vigenti CC.NN.LL. del Comparto Regione ed Enti Locali;

Vista la deliberazione di C.C. n. 110 del 13/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;

Visti:

- la Legge 15 Novembre 1973 n° 734;

- il D.L. 24 Giugno 2014 n° 90 convertito nella Legge 11 Agosto 2014 n° 114;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

DETERMINA

1. Di prendere atto della superiore premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente e qui si intende integralmente riportata;
2. Di dare atto che l'importo dei diritti di rogito riscossi dall'Ente per l'anno 2017 ammonta complessivamente ad € 22.583,00, introitati interamente.
3. Di dare atto che la somma da liquidare a titolo di diritti di rogito, per l'anno 2017, è pari ad € 13.141,41 equivalente ad un quinto dello stipendio in godimento del Segretario Comunale, e pertanto quale importo massimo erogabile dall'Ente.
4. Di liquidare l'importo dei diritti di rogito, pari ad € 4.717,75, riscossi nell'anno 2017 dall'Ente, al Segretario Comunale, con l'attribuzione pro quota rapportata alla percentuale di partecipazione all'attività rogatoria, così come di seguito riportato:
 - quanto ad € 91,98 in favore del Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Sinatra, per diritti di rogito riscossi nel periodo de quo, oltre oneri riflessi e IRAP che ammontano ad € 29,71 (CPDEL € 21,89 + IRAP € 7,82);
 - quanto ad € 4.625,77 in favore del Segretario Comunale, dott.ssa Cinzia Gambino, per diritti di rogito riscossi nel periodo de quo, oltre oneri riflessi e IRAP che ammontano ad € 1.494,22 (CPDEL € 1.100,93 + IRAP € 393,19);
5. Di prelevare la superiore somma di € 6.241,58, come segue:
 - quanto ad € 4.717,75 per diritti di rogito dalla missione 1- Programma 2- Titolo 1- Macroaggregato 1 cap. 26 del bilancio 2018/2020 – annualità 2019 - residuo 2017 ove figura impegnata per effetto della determina del Capo Settore Amministrativo n. 165 del 29/12/2017 Reg. Gen. 1366 del 29/12/2017;

- quanto ad € 1.122,82 per oneri riflessi (23,80%) dalla missione 1 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 1 cap. 94 del bilancio 2018/2020 – annualità 2019;
 - quanto ad € 401,01 per IRAP (8,50%) dalla missione 1 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 1 cap. 19 del bilancio 2018/2020 – annualità 2019;
6. Di dare atto che con la presente liquidazione è contenuta nei limiti dell'importo massimo erogabile di € 13.141,41, corrispondente al quinto della retribuzione annua in godimento del Segretario Comunale;
 7. Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
 8. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento:
 - risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
 - sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 97/2016;
 9. Di trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti elencati in narrativa, per le procedure di contabilità, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giovanni Parisi)



IL CAPO SETTORE
(Dott.ssa Valeria Drago)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO N. 1202/17 Al

LIQUIDAZIONE N. MANO n° 699/700 del 4.3.19 Ref n° 1646/1647/1649/1650

Visto: Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno (Art. 183 C. 8 TUEL).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

07 MAR. 2019
